

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

11412


alla udienza del 2/12/2014 nella persona del dr. Maria Pia Mazzocca ha  
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16581/2013 , vertente

TRA

OMISSIS ...

 tutti rappresentati e difesi dagli avv. GUIDO MARONE ed IVAN DEL GIUDICE, come da mandati di cui al ricorso.

RICORRENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO PT, rappresentato dal dott. SALVATORE RICCIO che designa per la rappresentanza dell'amministrazione per il presente giudizio la dott.ssa OLGA FIGURELLI AREA 3/F5 e la signora GRECO ANGELA in servizio presso la RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato presso la stessa VIA FRANCESCO LAURIA,80 - CENTRO DIREZIONALE ISOLA F/8

RESISTENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - DIREZIONE SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA costituito a mezzo del dirigente dell'Ufficio IX - Affari legali dott. FABRIZIO PERRELLA della Direzione scolastica regionale della Campania, con sede in VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55

RESISTENTE

### CONCLUSIONI

Come in atti

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato il 21.5.2013, i ricorrenti di cui in epigrafe, dirigenti scolastici nell'organico dell'ufficio scolastico della Campania, premesso che avevano prestato servizio nel circondario di questo Tribunale, deducevano: che, con contratto integrativo regionale dell'8.5.2008, il predetto ufficio ed i sindacati di categoria ridefinivano le fasce di complessità per l'attribuzione della retribuzione di posizione- parte variabile, di cui agli artt. 52 e 56 del relativo C.C.N.L. ma, per la mancata compatibilità economica- finanziaria e conseguente mancata registrazione della Corte dei Conti, per la quantificazione della retribuzione trovava ancora applicazione il precedente CIR 2007; che



con intesa del 30.9.2010 il Ministero dell'Istruzione ed i sindacati, ripartivano il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno scolastico 2010/2011; che solo nell'Aprile 2011 l'Ufficio proponeva un contratto integrativo regionale per detta retribuzione, non accettato dai sindacati e poi l'amministrazione procedeva all'applicazione unilaterale del CIR terminata solo nell'Ottobre 2012, continuando ad applicare frattanto il CIR 2007, riconoscendo così agli interessati per altri due anni un trattamento economico più elevato di quello proposto e non accettato e realizzando così proroga tacita della pregressa pattuizione; che l'Amministrazione colpevolmente aveva trascurato a lungo ulteriori adempimenti legislativi, determinando un grave ritardo e disponendo poi a danno di essi dirigenti ignari l'automatica ripetizione nella busta paga delle somme ritenute non dovute peraltro in breve termine ed inoltre all'importo lordo e non tenendo conto così del versamento fiscale rimasto inammissibilmente a loro insopportabile carico.

Deducevano l'illegittimità della ripetizione per gli anni 2010/2011 e 2011/2012, nonché il principio giuridico che un contratto collettivo sino alla realizzazione del nuovo continua ad avere effetti in proroga.


Conclusivamente per tale illegittima applicazione restrittiva, che aveva creato danno ad essi ricorrenti, per la sensibile riduzione delle normali condizioni di vita familiare, chiedevano il risarcimento dei danni da potersi liquidare in via equitativa.

Convenivano così in giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Regionale per la Campania ed il Ministero dell'Economia, chiedendo:

- a) La condanna dei convenuti alla restituzione ad essi ricorrenti al lordo delle differenze prelevate, per l'invalidità del recupero e per la sua gravosità;
- b) In subordine, limitare il diritto dell'Amministrazione al recupero degli importi al netto delle ritenute fiscali;
- c) La condanna delle predette al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
- d) La condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Instauratosi il giudizio, si costituiva il Ministero dell'Istruzione-Direzione Scolastica Regionale della Campania, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda con rivalsa di spese di giudizio.

Si costituiva il Ministero dell'Economia che chiedeva dichiararsi la carenza di propria legittimazione passiva, in quanto si trattava di materia di esclusiva competenza del



Ministero dell'Istruzione, quale ordinatore primario di spese e, richiamando anche l'art. 37 D.P.R. 29.9.1973 n. 602, chiedeva il rimborso delle spese legali.

All'udienza odierna, sulle indicate conclusioni delle parti, il Tribunale decideva come da contestuale sentenza.

Il Tribunale ritiene di dover preliminarmente affermare la invocata estraneità del Ministero dell'Economia all'attuale giudizio, in quanto le sue competenze di ordinatore secondario di spese, secondo l'indicata regolamentazione giuridica, lo rendono effettivamente estraneo al giudizio.

Comunque, quanto al suo richiamo alla procedura prevista, per l'argomento relativo alla procedura dell'art. 37 citato, stante l'estromissione del detto Ministero, si rinvia a quanto si dirà oltre per l'altro convenuto.

Quanto alle domande proposte nei confronti degli altri soggetti pubblici, ne va rilevata l'infondatezza solo per alcuni capi della domanda.

I ricorrenti hanno proposto la domanda giudiziaria nella loro qualità dei dirigenti scolastici, lamentando sostanzialmente la entità ridotta rispetto al periodo precedente, delle somme corrisposte a titolo di retribuzione di posizione-parte variabile per il periodo indicato in ricorso.

Viene censurata la condotta dell'Amministrazione per aver, dopo il mancato consenso sindacale alla proposta datoriale, determinato autonomamente e con ritardo, in misura notevolmente inferiore, le quote individuali, dopo aver per un notevole periodo continuato ad erogare quelle convenute per il precedente periodo e chiedendo poi ed attuando la trattenuta mensile della differenza, tra l'altro con importi periodici eccessivi.

Tale schema fattuale è pacifico, ma la convenuta Amministrazione sostiene la legittimità del proprio operato, facendo presente che l'attuata riduzione retributiva è stata imposta dalla riduzione della somma stanziata per il successivo periodo, tanto più stante il numero notevole degli aventi diritto.

Osserva il Tribunale innanzitutto che effettivamente è di valore sociale negativo detta unilateralità di decisione, essendo un dato normale di valenza laburistica la consultazione e la collaborazione nella decisione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori di valore costituzionale, ma l'incontro con esito negativo, avvenuto nella fattispecie in decisione, non poteva nella prolungata fase di stallo neppure indurre l'Amministrazione Statale a



- disattendere i principi di valore altrettanto costituzionale relativamente alla spesa pubblica.

Per completezza può riaffermarsi anche il principio che le modalità del recupero dell'indebito non rientrano nella materia di contrattazione sindacale.

Da tale premessa scaturisce ineluttabilmente che l'Amministrazione Ministeriale datoriale non poteva prescindere dal rispetto dei limiti finanziari ridotti a disposizione, e di ciò dovevano tener conto anche i sindacati i quali, peraltro, non risulta che abbiano dopo il primo incontro dato impulso e collaborazione alla decisione.

Non rientra, peraltro, nei compiti dell'autorità giudiziaria valutare criticamente se il premio speciale di produttività sia stato riconosciuto quasi a pioggia ad un troppo elevato numero di funzionari, né risulta che i sindacati abbiano mosso specifici rilievi su tale particolarità.

L'amministrazione, pertanto, s'è dovuta decidere all'attuazione del suo progetto.

Del resto va tenuto in debito conto che l'ordinamento giuridico stesso, ha previsto l'elemento della variabilità, per cui nessun diritto quesito può vantarsi, in ordine ad una modifica annuale del trattamento individuale.

Va anche sottolineato che l'amministrazione aveva decretato che l'ulteriore pagamento conforme al passato aveva solo un carattere di provvisorietà.

Alla parte datoriale viene contestato anche il fatto che abbia deciso con un'innegabile ritardo, facendo conseguire una responsabilità per colpa, oggetto di una domanda di risarcimento per danni per le conseguenze familiari connesse alla deliberata restituzione anche per il notevole importo rateale.

Certamente sarebbe stato opportuno, secondo il Tribunale, una più sollecita decisione (che comunque non avrebbe alterato la entità economica), ma non può affermarsi in ciò un elemento di vera colpa, considerando la complessità del problema, i tempi normalmente lunghi delle procedure pubbliche, nonché il fatto che, come si è avanti osservato, alcun stimolo è stato posto in essere dai dipendenti e dalle loro rappresentanze eventualmente anche con serie proposte alternative, sempre che rispettose dei limiti legali di disponibilità economica.

Va anche osservato che i ricorrenti dipendenti già erano al corrente dell'atteggiamento limitativo dell'amministrazione imposto dai limiti economici e ben poche speranze potevano nutrire di miglioramento dell'offerta.



Ciò sul piano della spesa familiare li avrebbe dovuti indurre a più prudenza, magari non utilizzando le differenze (già dichiarate loro non dovute) ed accantonando la somma per l'evenienza probabile negativa.

La fattispecie, per la sue peculiarità e la prevista variabilità dell'indennità, pertanto, si sottrae all'applicabilità del principio vantato dai ricorrenti dell'intangibilità dei compensi erogati (Cass. Sez. Lav. 20.8.2009 n. 18548 ed altre) in quanto nella situazione in decisione era presupposto evidente la provvisorietà del pagamento ancora da legittimarsi.

Difficile, peraltro, ipotizzare in senso stretto la buona fede del beneficiario in presenza della decisa presa di posizione datoriale e comunque è principio consolidato che la ripetizione nel pubblico impiego e l'eventuale buona fede non ostano alla ripetizione dell'indebito (Cons. Stato sent. nn. 3516/2009 e 1535/2004).

Conclusivamente le indicate rispettive domande vanno rigettate sotto i profili esaminati.

Discorso distinto ma conseguente è relativo alla lagnanza di aver attuato l'Amministrazione un recupero troppo accelerato, detraendo somme mensili troppo elevate.

Bisogna sottolineare che sfugge al potere del giudice ordinario di limitare la somma mensile, determinata nell'ambito dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione, quando, come osservano i resistenti, non sia violato il tetto del quinto dello stipendio, essendo sufficiente infatti che le modalità di recupero non pregiudichino le esigenze di vita del debitore (Cons. Stato n. 8215/2010).

Resta da esaminare il delicato problema sollevato dalla difesa dei ricorrenti in ordine al fatto che l'Amministrazione recuperi l'intero importo lordo della somma riconosciuta senza considerare, invece, la somma netta effettivamente riscossa per la detrazione fatta a suo tempo degli oneri fiscali e trattenute.

A sostegno si richiama il principio giurisprudenziale che, nel caso che l'imprenditore attui eventualmente pagamento superiore al dovuto, nella ripetizione dell'indebito resta "esclusa la possibilità di ripetere importi a lordo di quote fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente" - Cass. Sez. Lav. 2.2.2012 n. 1464; Cons. Stato sez. 2.3.2009 n. 1164 (con riguardo al rapporto tra Amministrazione e dipendente) in quanto come precisa anche Cons. Stato 5.2.2001, l'Amministrazione può procedere per il rimborso di quanto versato a tal titolo direttamente dal fisco (Cass. n. 1584/2008).



Il capo della domanda dei ricorrenti va accolto, considerando anche che ha un carattere incongruo e illogico al limite del vessatorio, costringere il cittadino dipendente pubblico (esente, peraltro, da qualsiasi colpa in ordine ai pagamenti spontaneamente fattagli dall'Amministrazione) ad un'altra fastidiosa e generalmente lunga pratica amministrativa con altro organo dello Stato per ricevere quanto gli spetta e frattanto certamente necessario all'esigenza della famiglia.

Potrebbero nel caso persino richiamarsi i principi Costituzionali della tutela del lavoratore. Infine, sempre in senso critico verso la tesi datoriale pubblica, va sottolineato che la defaticante ricostruzione giuridica della resistente è in palese contrasto con gli attuali emergenti giusti orientamenti in sede parlamentare di semplificazione e deburocratizzazione del sistema pubblico, costringendo (al di là anche dell'interesse del cittadino) ad uno spreco dell'attività due diversi uffici pubblici che si dovrebbero occupare inutilmente dello stesso fatto con distinte procedure.

Non è neppure, a parere del giudicante, incongruo richiamare i principi generali civilistici sulla compensazione, anche impropria, dei crediti e debiti.

Il richiamo della convenuta alla procedura di cui all'art. 37 D.P.R. 29.9.1973 n.602, peraltro molto datato e di cui già si è avanti detto, è inconferente contemplando altre fattispecie fattuali caratterizzate da un rapporto diretto del cittadino con il fisco e l'abbondanza indicata di giurisprudenza sul tipo di contestazione in parola è un'autorevole dimostrazione di ciò.


Del resto detto articolo fa specifico riferimento al "controllo delle dichiarazioni" e simili.

Sul piano giurisprudenziale, può farsi ancora utile riferimento alla decisione del Consiglio di Stato sez. IV 20.9.2012 n. 5043 e del Tar. Campania- Salerno 10.6.2010 n. 8696, richiamati dalla difesa dei ricorrenti.

Conclusivamente, nell'operare le deliberate ripetizioni dell'indennità non dovute ed erroneamente erogate, l'Amministrazione deve tener direttamente conto solo del netto effettivamente riscosso dai dirigenti e non delle somme già in possesso dell'Amministrazione dello Stato, afferenti agli oneri fiscali.

Questo capo della domanda va quindi accolto.

Quanto alle spese di giudizio, stante l'esito di questo, nonché la delicatezza delle questioni trattate, stimasi dichiararne compensato tra le parti 1/3 e condannare il convenuto Ministero dell'Istruzione- Direzione Scolastica della Campania al pagamento dei residui



- 2/3, liquidata tenuto conto dell' aumento previsto per il numero dei ricorrenti , come da dispositivo

Appare equo dichiarare compensate le spese di giudizio tra i ricorrenti ed il Ministero dell'Economia in quanto, benché estraneo, è stato convocato in giudizio per l'impostazione data alla questione dall'altro Ministero.

P.Q.M

1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- Direzione Scolastica Regionale e dichiara questa tenuta a ripetere le sole somme al netto dei contributi nella cadenza mensile e la condanna a restituire quanto altro già trattenuto fino all' attualità;
2. Dichiara compensate 1/3 delle spese di giudizio e condanna detta Amministrazione al pagamento degli altri 2/3, liquidata in euro 4800,00, oltre rimborso spese forfettarie , IVA e CPA come per legge ;
3. Rigetta nel resto la domanda;
4. Rigetta la domanda nei confronti del Ministero dell'Economia e dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Napoli 2.12.2014

Il Giudice del Lavoro

Dr. Maria Pia Mazzocca

*Maria Pia Mazzocca*

**Tribunale di Napoli**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**  
Il sottoscritto avvocato  
proferisce la sentenza pubblica al  
Napoli.  
Il presente sentenza è stata  
pronunciata il 2 dicembre 2014  
Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO  
M.P.A.